

## ***Imprenditori in regime forfettario e il regime contributivo agevolato: adempimenti***



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che l'art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014, prevede, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, **la riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta** (sul reddito minimale e su quello eccedente) **alla Gestione artigiani e commercianti INPS, con applicazione dell'art. 2 comma 29 della L.335/95 per l'accredito della contribuzione.**

**L'agevolazione non è estensibile ai professionisti**, iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse private.

L'agevolazione contributiva in commento è **opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS**, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con **la circolare INPS 12.2.2018 n. 27.**

In particolare:

- i) i soggetti **già beneficiari del regime agevolato nel 2024** - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - **continuano a beneficiare del regime agevolato anche nel 2025**, sempreché **non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso**. Per poter beneficiare della contribuzione in misura ridotta anche per il 2025, i predetti contribuenti non sono tenuti a comunicare alcunché all'INPS;
- ii) i soggetti che **intraprendono una nuova attività nel 2025**, per la quale intendono aderire al regime agevolato, **devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione**, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## La riduzione contributiva

**Dal 1° gennaio 2016, gli imprenditori individuali che applicano il regime forfettario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.**

### OSSERVA

Si rammenta che, fino al 31 dicembre 2015, ovverosia prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2016, **l'agevolazione contributiva in argomento consentiva di determinare i contributi dovuti dagli imprenditori autonomi** (esclusi quelli iscritti alla gestione separata INPS, ovvero i professionisti iscritti alla cassa professionale):

- applicando **le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani** e commercianti sul reddito dichiarato;
- **senza considerare il livello minimo imponibile** previsto ai fini del versamento dei contributi dall'articolo 1, comma 3, della Legge 233/1990.

## Soggetti interessati

Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% **i titolari di partita IVA nel regime forfettario che:**

- **svolgono attività d'impresa**
- **e sono, per obbligo, tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.**

Diversamente, **non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35%**, i contribuenti nel regime forfettario che:

- ✓ **svolgono attività professionali non soggette all'iscrizione obbligatoria** alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
- ✓ **che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS** professionisti senza cassa.

## Ambito applicativo

**L'agevolazione contributiva** contemplata dalla L. 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2016 con decorrenza 1° gennaio 2016, **consiste nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.** In particolare, la riduzione in commento trova applicazione:

- ✓ per la **quota di contributi dovuta sul minimale di reddito;**
- ✓ per la **quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.**

### OSSERVA

**I contributi** determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata **sono versati:**

- **per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali;**

→ per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello Redditi.

Il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime forfetario ai fini reddituali. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento (opzione o fuoriuscita).

## OSSERVA

La cessazione dell'agevolazione determina ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta.

In caso di adesione al regime agevolato, sono precluse le "ordinarie" riduzioni a favore:

- dei soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso una Gestione INPS con più di 65 anni di età, ai quali sarebbe applicabile la riduzione del 50% dei contributi dovuti (art. 59 L. 449/97).
- dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, ai quali spetterebbe una riduzione dell'aliquota contributiva del 3% (art. 1 c. 2 L. 233/90).

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

### Adempimenti comunicativi

L'agevolazione contributiva in commento è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circolare INPS 12.2.2018 n. 27. In particolare, nel summenzionato documento di prassi, l'INPS ha chiarito le modalità di adesione al regime agevolativo per il 2018, che si presumono comunque valide anche per l'annualità in corso. Dunque:

- i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024 - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - continuano a beneficiare del regime agevolato anche nel 2025, sempreché non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Ne consegue che, detti contribuenti, per poter beneficiare della contribuzione in misura ridotta anche per il 2025, non sono tenuti a comunicare alcunché all'INPS;

→ i soggetti che intraprendono una **nuova attività nel 2025**, per la quale **intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività** rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Operativamente, i **soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa nel 2025** aderendo al regime agevolato, per beneficiare dell'agevolazione contributiva, **devono presentare:**

- la **domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti** sul sito Internet dell'INPS;
- **con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione** della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

#### OSSERVA

Resta ovviamente inteso che **nell'ipotesi di nuova impresa la decorrenza del pagamento dei contributi ridotti coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.**

Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, **nell'ipotesi in cui detto regime cessi** (volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita del requisito d'accesso o la verifica di una delle cause ostative), **anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.** La cessazione dell'agevolazione determina:

- ai fini previdenziali, **l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento dei contributi;**
- in ogni caso, **l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva**, ancorché il medesimo contribuente, **riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali** (art. 1 comma 82 della L. 190/2014).

#### OSSERVA

In sostanza, quindi, **nel caso in cui un contribuente dovesse per una annualità perdere i requisiti per accedere al regime forfetario, qualora potesse rientrarvi in una annualità successiva, non avrebbe la possibilità di beneficiare nuovamente delle riduzioni ai fini contributivi**, in quanto diversamente da quanto previsto in ambito redditi e I.V.A., il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.

Con **messaggio 3 gennaio 2019 n. 15**, l'INPS ha rilevato che, poiché spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, **il termine entro il quale trasmettere all'Istituto la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.**

## Trattamento dei contributi versati in eccesso

L'articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014, dispone che **dal reddito soggetto al citato regime agevolato** (reddito che non concorre alla formazione di quello complessivo ai fini IRPEF) sono **deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge**.

Con la risposta all'**interpello n. 400 del 9 ottobre 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le **modalità di tassazione dell'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nei periodi successivi**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ la tassazione della somma utilizzata in compensazione **deve avvenire nell'ambito dello stesso regime impositivo** nel quale la medesima era stata originariamente dedotta e, quindi, nell'ambito del regime forfetario (quadro LM invece di RM);
- ✓ *"il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo"*, portando l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, **indicati nel quadro LM**.

### OSSERVA

Non è stata conseguentemente ritenuta corretta una delle soluzioni prospettate dal contribuente istante per la quale **la deduzione** in parola **si sarebbe dovuta tassare**, indicando **l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione tra i componenti positivi del quadro LM**, poiché tale soluzione avrebbe comportato l'incremento della base imponibile contributivo-previdenziale.

**Fine della Circolare N° 61/2024**